

**TRIBUNALE DI MESSINA - Sez. Lavoro****Giudizio nrg 2379/2020 – G.u.l. Dott.ssa La Face****Udienza dell'11.01.2022****Note autorizzate**

Per l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA (c.f. 80004070837), in persona del Rettore e legale rappresentate pro-tempore, Prof. S. Cuzzocrea, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c, dagli avv.ti Domenico Donato, Daniele Russo e Mariann Ardizzone, autorizzati a stare in giudizio con D.R. n. 3162 /2015, con domicilio eletto, per la carica, presso i locali del Rettorato, Piazza S. Pugliatti,1 (P.E.C. [contenziosolegale@pec.unime.it](mailto:contenziosolegale@pec.unime.it))

**(resistente)****contro**

- il dott. **SAVASTA Davide**, rappresentato e difeso dall'Avv. Santi Delia presso lo studio del quale, sito in Messina, Via S. Agostino n. 4, è anche elettivamente domiciliata

**(ricorrente)**

\*\*\*\*\*

Con ricorso notificato all'Università degli Studi di Messina, il ricorrente conveniva in giudizio l'Ateneo per l'annullamento: a) del D.D. prot. n. 0134610 dell'Università di Messina, pubblicato in data 31 dicembre 2019, per quanto di interesse nella parte in cui approva gli atti e la graduatoria della Categoria D, area amministrativa – gestionale riferita a parte ricorrente; b)



dell'allegato 1 al DD prot. n. 0134610 dell'Università di Messina pubblicato il 31 dicembre 2019, con riferimento alla graduatoria di merito definitiva per la Categoria D – Area amministrativa - gestionale nella parte in cui parte ricorrente non rientra fra i soggetti aventi diritto alla PEO; c) dell'allegato 2 alla nota prot. n.0134610 dell'Università di Messina pubblicata il 31 dicembre 2019 indicante l'elenco dei vincitori e beneficiari della progressione economica orizzontale anno 2019, avuto riguardo ai criteri fissati dall'art.1, commi 2 e 3 del bando di cui al D.D. n. 2527/2019 del 18.11.2019 nella parte in cui non comprende parte ricorrente; d) della valutazione della performance del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance relativa al 2017 e al 2018 nella parte in cui ha attribuito a parte ricorrente ed alla struttura di appartenenza il punteggio di 80 anziché quello di 100 con riferimento al progetto meglio specificato in atti. Chiedeva, ancora, il dott. Sava- sta l'accertamento del proprio diritto ad ottenere il riconoscimento della progressione economica orizzontale in relazione alla procedura bandita dall'U- niversità di Messina giusto D.D. n. 2527/2019 del 18 novembre 2019 e, con- seguentemente, l'accoglimento del ricorso sulla prova dei dati documentali forniti, ordinando all'Ateneo l'attribuzione del massimo punteggio spettante al ricorrente (100) in relazione alla performance “Creazione archivio online dei O d G e verbali delle sedute del Presidio della Qualità (Cod. 689)” nell'ambito del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e successivamente in quella PEO; in via subordinata chiedeva disporsi CTU informatica relativamente al server dell'Ateneo XANTO al fine di verificare che la “Creazione archivio online dei OdG e verbali delle sedute del Presidio della Qualità (Cod. 689)” caricato nel sistema riferito all'Area di appartenen-



za del ricorrente “Categoria D – Area amministrativa gestionale” sia stata effettuata il 17 ottobre 2018 o comunque prima del 31 dicembre 2018.

Si costituiva, con **memoria ritualmente depositata il 23.04.2021**, la deducente Università di Messina la quale contestava integralmente quanto dedotto e richiesto da parte ricorrente.

Svoltasi la prima udienza in data 4.05.2021, la causa veniva destinata all’udienza dell’11.01.2022, con termine per note da depositarsi fino a dieci giorni prima la predetta data.

\* \* \* \* \*

Con le presenti note l’Università degli Studi di Messina insiste in tutto quanto già chiesto, dedotto ed eccepito nella memoria di costituzione e risposta e nelle note di trattazione scritta depositate per l’udienza del 4.05.2021, chiedendo, in ogni caso, il rigetto di tutte le domande proposte *ex adverso* che, anche in questa sede, devono intendersi contestate nella loro interezza.

Segnatamente, si evidenzia quanto segue.

### **Sul litisconsorzio**

Anche in sede di note autorizzate si rileva che alla odierna deducente non risulta la notifica del ricorso a tutti i soggetti che, come già argomentato nella propria memoria di costituzione e risposta, appaiono essere **litisconsorti necessari**. Infatti, il dott. Savasta chiede l’annullamento di atti che vedono direttamente coinvolti diversi soggetti interessati al rigetto del ricorso. Invero, si sottolinea, ancora, che il ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio chiede espressamente l’accertamento del diritto ad ottenere il riconoscimento della progressione economica orizzontale in relazione alla procedura bandita dall’Università di Messina giusto D.D. n. 2527/2019 del 18 novembre 2019.



Orbene, contrariamente a quanto affermato *ex adverso*, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, è evidente che i vincitori e gli idonei che precedono nella graduatoria del predetto concorso (P.E.O.) sono interessati a contrastare la richiesta avanzata dal ricorrente a codesto Giudicante. Tali soggetti sono immediatamente individuabili nei candidati vincitori e destinatari delle progressioni economiche ma anche negli ulteriori partecipanti, anche se non vincitori, ma collocati in posizione migliore rispetto al ricorrente che potrebbero ricevere un pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso (in tal senso *cfr.* TAR Salerno, sez. I, sentenza n.167 del 20.01.2021 e Corte di Appello, sez. Lavoro, sentenza n. 353 del 19.05.2020).

Come è noto, infatti, per giurisprudenza consolidata *“In sede di pubblico concorso la posizione del controinteressato è configurabile non solo in capo ai vincitori, ma anche rispetto ai candidati idonei, atteso che per effetto del richiesto annullamento, e della graduatoria, essi potrebbero perdere i benefici discendenti dall'acquisita posizione ...”* (Consiglio di Stato sez. II, sentenza n. 5499 del 21.07.2021) ed ancora *“La qualità di controinteressato postula la ricorrenza di un elemento sostanziale, ossia la titolarità di un interesse analogo e contrario a quello azionato con il ricorso, e di un elemento formale, costituito dall'espressa contemplazione del soggetto nell'atto impugnato ovvero dall'agevole sua identificabilità sulla base di quello”* (Consiglio di Stato sez. IV – 10.06.2010, n. 3692); *“ ... Chi impugna la graduatoria di un concorso... deve notificare il ricorso a tutti coloro che fanno parte di tale graduatoria ... Ove invece l'eventuale fondatezza delle censure possa comportare soltanto la modifica dell'ordine di graduatoria, il ricorso deve essere notificato a tutti coloro che da tale modifica deriverebbe una colloca-*



zione peggiore nella graduatoria stessa , siano essi vincitori oppure soltanto idonei” (TAR Puglia, sez. II, sentenza n. 654 del 21.03.2008).

All'uopo si fa rilevare che l'istante non è il primo dei non beneficiari della progressione economica orizzontale essendosi posizionato al 58° posto della graduatoria.

Alla luce di quanto sopra si insiste affinché l'Ill.mo Giudice adito, verificata l'integrità o meno del contraddittorio, voglia valutare la necessità e/o l'opportunità di onerare parte ricorrente all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti sopra individuati o di altri eventuali ulteriori soggetti che dalla lettura del ricorso e dalle argomentazioni della presente difesa codesto Giudicante dovesse ravvisare.

### Nel merito

Nel merito, nel richiamare le ampie argomentazioni spiegate nella memoria di costituzione, si ribadisce che la pretesa avversaria, alla luce di quanto rappresentato dalle competenti Strutture dell'Ateneo, risulta infondata.

Il dott. Savasta, inquadrato nella cat. D, pos. econ. D2, area amministrativa - gestionale, ha partecipato alla procedura selettiva interna – per titoli – per il passaggio alla posizione economica immediatamente superiore del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato.

Con D.D. prot. n. 134610 del 31/12/2019, sono stati approvati gli atti e le successive graduatorie di merito redatte dalla Commissione esaminatrice, e, per quanto qui di interesse, relativamente alla categoria D dell'area amministrativa – gestionale , sono stati dichiarati vincitori i candidati classificati fino al 34° posto. Il ricorrente, come già evidenziato, con il punteggio di 59,77 si è classificato al 58° posto; successivamente, con D.D. prot. n. 70955 del



31.07.2020, la graduatoria generale degli aventi diritto alla PEO 2019, anche relativamente alla categoria D dell'amministrativa - gestionale, è stata rettificata e il ricorrente, sempre con il medesimo punteggio di 59.77, ha mantenuto la posizione acquisita al 58° posto.

Orbene, nel rinviare a quanto già rappresentato nella memoria di costituzione in ordine al funzionamento del Ciclo della Performance, si ribadisce che l'SMVP vigente per l'anno 2018 chiariva che gli indicatori temporali misurano la prestazione in base all'esecuzione di determinate attività entro una scadenza e prevedeva la seguente griglia di valutazione:

<b>Classe</b>	<b>Punteggio</b>
Attività non effettuata nei tempi previsti	0
Attività conclusa entro la data soglia	50
Attività conclusa alla data target	80
Attività conclusa prima della data target	100

Per gli indicatori temporali con soglia e target coincidenti, l'SMVP 2018 prevedeva la possibilità di ricondurre la valutazione a due classi di punteggio:

<b>Classe</b>	<b>Punteggio</b>
Attività non effettuata nei tempi previsti	0
Attività effettuata nei tempi previsti	100

L'SMVP vigente per l'anno 2018 affidava la responsabilità della gestione degli obiettivi operativi ed il coordinamento operativo del personale assegnato per il raggiungimento del target al Responsabile di Unità (nel caso che ci occupa, l'Unità di Staff) [cfr. pag. SMVP 2018, pag. 10].

Tale attività viene esperita tramite piattaforma SIP e consente ad ogni Responsabile di monitorare *in itinere* le attività svolte per il conseguimento



dell'obiettivo assegnato, segnalando eventuali criticità e chiedendo – se del caso – una motivata rimodulazione dell'obiettivo o dell'indicatore. La stessa Piattaforma consente, inoltre, di rendicontare (con giudizio di autovalutazione) il raggiungimento degli obiettivi assegnati, oggetto di valutazione finale da parte del Direttore Generale.

Le suddette procedure, come già detto, sono oramai consolidate dal 2014 e tutto il personale responsabile delle operazioni in piattaforma ha acquisito piena consapevolezza delle modalità operative e si impegna perché la rendicontazione effettuata in piattaforma dia pieno riscontro del raggiungimento dell'obiettivo in modo chiaro e inequivocabile allegando gli idonei documenti e dando conto nelle relazioni di tutti gli elementi utili per consentire al Direttore Generale una valutazione finale che rispecchi l'impegno profuso dal personale.

Il Piano Integrato della Performance 2018-2020 assegnava - per l'anno 2018 - alla struttura "U. STAFF Supporto Amministrativo Nucleo di Valutazione, Presidio di qualità Centro Statistico", presso cui afferiva in qualità di responsabile l'Ing. Savasta, i seguenti obiettivi operativi:

- a) "Upgrade C d S Report - implementazione nuovi report" (Cod.568), con indicatore temporale in cui target e soglia erano fissati al 31/12/2018;
- b) "Creazione archivio online dei OdG e verbali delle sedute del Presidio della Qualità" (cod. 689), con indicatore temporale in cui target e soglia erano fissati al 31/12/2018.

Il risultato raggiunto per l'obiettivo sub a) è stato valutato dal D.G. come superiore al target, con l'attribuzione del punteggio di 100.

Quanto, invece, al risultato raggiunto per l'obiettivo sub b), "Creazione ar-



chivio online degli O.d.G. e verbali delle sedute del Presidio della Qualità” (cod. 689), lo stesso è stato valutato dal D.G. come target, con l’attribuzione del punteggio di 80.

Successivamente, in data 04/03/2020, con prot. n. 25250, l’Ing. Savasta formulava richiesta di correzione della valutazione della Performance Organizzativa 2018, con specifico riferimento all’obiettivo con codice 689 “Creazione archivio online degli OdG e verbali delle sedute del Presidio della Qualità”. Di tale obiettivo se ne richiedeva una rivalutazione con attribuzione del punteggio di “superiore al target” (pari a punti 100).

Come precisato allo stesso Ing. Savasta nella nota di riscontro trasmessa il 14.04.2020 con prot. n. 36297, il Direttore Generale chiariva che l’archivio online risultava in ogni caso incompleto (mancando la documentazione relativa all’anno 2016) e che non era documentata alcuna attività volta a reperire i verbali mancanti.

**Del resto, già in fase di monitoraggio intermedio, svolto nel corso del 2018, lo stesso Responsabile dell’Unità di Staff dichiarava nella sezione apposita della piattaforma SIP che “le convocazioni degli anni precedenti sono state già importate, ad eccezione dell’anno 2016 per cui si è in attesa dell’invio dei documenti da parte del POA”.** A proposito delle “immagini dello schermo”, inserite nel corpo della relazione finale poi caricata in piattaforma, che - tra l’altro - risultano di difficile lettura ed intelleggibilità, si evidenzia che il Consiglio di Stato ha affermato che *“La gestione interamente informatizzata della procedura di gara ben può implicare l’esclusione dalla gara della domanda che risulti illeggibile per un guasto non dei comandi di trasmissione ma dell’originale del relativo file”* (Consiglio di Stato,



sez. III, sentenza n.3329 del 02/07/2014)

Si precisa, comunque, che il caricamento è stato effettuato su un computer server denominato “Xanto” gestito unicamente dalla stessa Unità di Staff assegnataria dell’obiettivo, con accesso riservato e senza che altre strutture avessero accesso a tale server.

In ogni caso, l’autovalutazione effettuata dal Responsabile di Struttura ha unicamente lo scopo di contribuire al miglioramento della qualità della propria attività e non può essere in nessun caso sostitutiva della valutazione effettuata dal soggetto deputato a tale compito, che l’SMVP individua nel Direttore Generale, né tantomeno può in alcun modo condizionare il processo valutativo posto in essere da quest’ultimo.

In questa prospettiva, nella già menzionata nota del 14.04.2020 indirizzata al ricorrente, si evidenziava che *“l’attività di valutazione demandata al Direttore Generale si basa sull’analisi e contestualizzazione dei risultati raggiunti in ragione della rendicontazione inserita in piattaforma da parte del Responsabile di Struttura, senza che il valutatore debba essere costretto ad effettuare particolari attività logico-interpretative e/o a ricercare ulteriori documenti, informazioni e/o dati - a qualsiasi titolo presenti - in altri sistemi e/o archivi (digitali o cartacei). Difatti, l’SMVP vigente in Ateneo affida esclusivamente al Responsabile della Struttura l’onere di argomentare la rendicontazione dell’obiettivo e di scegliere - quali e quanti - documenti inserire nella piattaforma, garantendone una piena ed immediata intelligibilità”*.

Né, nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, può applicarsi l’istituto del c. d. “soccorso istruttorio”.

Infatti, il progetto risultava incompleto, considerato che mancavano - si ri-



badisce, per stessa ammissione, in sede di monitoraggio, del Responsabile del tempo della Struttura - i dati relativi all'anno 2016.

Infatti, il soccorso istruttorio trova applicazione anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo, tuttavia, il necessario rispetto del principio della *par condicio* per cui l'intervento dell'amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati. Pertanto, consentire al ricorrente, a termine di presentazione già spirato, di integrare la documentazione mancante, avrebbe significato riconoscerle una condizione di vantaggio non giustificabile (in tal senso *cf.* Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n.7975 del 22 novembre 2019).

Sul punto la giurisprudenza amministrativa è netta nell'affermare che *“Il ricorso all'attività ausiliaria e suppletiva della Pubblica Amministrazione nella correzione/integrazione di una domanda di partecipazione ad un concorso non si giustifica nei casi in cui l'invocato aiuto confligga con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti. In forza di detto principio, chiunque si rapporti con la Pubblica Amministrazione per il soddisfacimento di un suo interesse pretensivo è tenuto all'esercizio di una diligenza — quanto meno — media, sopportando inevitabilmente in proprio le conseguenze di eventuali grossolani errori commessi nella presentazione della documentazione, soprattutto nel caso di una loro difficile riconoscibilità come tali. In particolare, in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente ... l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato da una sostanziale rimessione in termini. Ciò che caratterizza l'erro-*



*re materiale «soccorribile » è dunque la circostanza che la divergenza fra dichiarato e voluto emerga in maniera evidente, senza alcun bisogno che vengano compiuti ulteriori indagini finalizzate alla ricostruzione della volontà del dichiarante, il cui contenuto, nonostante l'errore, deve rimanere individuato ed individuabile, con certezza, da chiunque si appresti alla lettura e comprensione dell'atto". (TAR Bari, sez. I, sentenza n. 324 del 4.03.2019) ; “in sede di gara pubblica il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di altro tipo di concorso), l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando. (cfr. per tutte III Sez. n. 6752 del 2018). In sostanza, a fronte di una clausola chiaramente escludente, l'Amministrazione non poteva attivare alcun soccorso istruttorio. Sulla scorta delle considerazioni che precedono l'appello va pertanto respinto, con rigetto del ricorso introduttivo” (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n.1148 del 19.02.2019); “Con riferimento alle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio non può essere invocato,*



*quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza — specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità — rivenienti il fondamento sostanziale negli artt 2 e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti”*(Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 96 del 4.01.2019).

In ordine alla asserita “errata applicazione della griglia di valutazione da parte dell’Ateneo”, si ribadisce che vi è una sostanziale differenza tra misurazione e valutazione della performance. Infatti, come chiarito nelle Linee guida per il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per la valutazione della performance, per misurazione si intende l’attività di quantificazione del livello di raggiungimento dei risultati e degli impatti da questi prodotti su utenti e stakeholder, attraverso il ricorso a indicatori; per valutazione si intende l’attività di analisi e interpretazione dei valori misurati, che tiene conto dei fattori di contesto che possono avere determinato l’allineamento o lo scostamento rispetto ad un valore di riferimento.

Orbene, alla luce dell’SMVP e delle disposizioni *ratione temporis* vigenti, il Direttore Generale, pur potendo valutare l’obiettivo come non raggiunto, mancando – come già evidenziato – i documenti relativi all’anno 2016, ha ritenuto, invece, opportuno valutare il risultato raggiunto come pari al target, valutando - di fatto - lo scostamento tra risultato programmato ed effettivamente raggiunto in favore del personale della struttura.



Chiaramente, tale giudizio non poteva eccedere il target, né l'obiettivo poteva o può essere considerato completato prima della data target a causa delle segnalate problematiche relative all'anno 2016 e, comunque, della mancanza di documentata attività volta a risolvere e/o a chiarire il problema, eventualmente svolta anche da parte del personale della struttura interessata.

Anche in questa sede, si ribadisce la rilevanza della circostanza – contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente - che non risulta inviata al Direttore Generale alcuna segnalazione di criticità e/o richiesta di rimodulazione dell'obiettivo relativamente all'anno 2016 da parte del Responsabile dell'Unità di Staff, il quale non da conto delle cause del mancato inserimento nell'archivio digitale della documentazione relativa all'anno 2016 nella relazione finale. Alla luce di quanto sopra appaiono destituite di ogni fondamento, anzitutto in punto di fatto, le asserzioni rese da parte avversa nelle note autorizzate secondo cui: *“...il ricorrente...nella relazione finale inserita nel sistema di valutazione informatico in cui conferma che “le attività sono state completate” affermando quindi che le attività non completate al monitoraggio intermedio siano state portate a compimento...”*.

A tal proposito la giurisprudenza amministrativa afferma *“...i criteri ermeneutici del favor participationis, di adeguatezza, di proporzionalità e di non aggravamento della procedura concorsuale hanno natura sussidiaria e vengono in rilievo nel caso in cui la lettera del bando di gara d'appalto pubblico non sia univoca e lasci spazio a dubbi ed incertezze mentre, nel caso in cui il bando commini espressamente l'esclusione obbligatoria in presenza di determinate violazioni, la Pubblica amministrazione è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tale previsione, restando preclusa, anche al-*



*l'interprete, ogni valutazione circa la rilevanza dell'inadempimento, l'incidenza di questo sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza l'Amministrazione si è autovincolata al momento dell'adozione del bando" (ex multis Consiglio di Stato sez. V, sentenza n. 546 /2012).*

Il ricorrente lamenta, ancora, una presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 97 e dei principi del *favor participationis* e dell'affidamento, giungendo a prospettare, sia pur in via subordinata, la possibilità di un malfunzionamento della procedura informatica all'uopo predisposta dall'Ateneo.

Al riguardo si osserva che è orientamento consolidato tra i giudici amministrativi quello secondo cui la sempre maggiore diffusione delle gare svolte con modalità informatiche pone in capo agli operatori una *"peculiare diligenza nella trasmissione degli atti ...compensata dalla possibilità d'uso diretto della loro postazione informatica"* che determina *"la correlata impossibilità di predicare l'accollo in capo alla stazione appaltante dei rischi derivanti dall'uso del modello informatico, a tutto concedere vigendo anche in questo caso le ordinarie regole di suddivisione della responsabilità per attività rischiose"* (così Consiglio di Stato, sez. III, 2 luglio 2014, n. 3329 e, in termini, Consiglio di Stato, sez. V, 29 dicembre 2014 n. 6416), con conseguente impossibilità di addossare alla stazione appaltante ogni tipo di anomalia nel meccanismo di invio e ricezione, salva la prova del malfunzionamento del sistema "pubblico" per la trasmissione degli atti, con la specificazione che spetta al concorrente offrire un principio di prova del suddetto malfunzionamento (*cf.* anche TAR Lombardia, Milano, sent n. 1865 del 14 ottobre 2016 e sent. n. 1529 del 2 luglio 2015).



La giurisprudenza richiamata chiarisce, in buona sostanza, che solo in presenza di elementi chiari e univoci da cui possa desumersi il malfunzionamento del sistema, escludendo ogni profilo di colpevolezza in capo al potenziale concorrente, è ipotizzabile la responsabilità della pubblica amministrazione, la quale, in virtù del principio del *favor participationis*, è tenuta a rimettere in termini i concorrenti impossibilitati a presentare tempestivamente, per causa a loro non imputabile, la domanda di partecipazione.

Sul punto, come già evidenziato in memoria, anche l'ANAC in diverse occasioni ha precisato che il malfunzionamento del sito sebbene possa essere considerata causa non imputabile al concorrente, non può comunque esonerarlo dalla responsabilità di non avere - al pari degli altri concorrenti - provveduto per tempo alla predisposizione degli adempimenti richiesti.

Nel caso di specie, non sembra, dunque, sussistere un fatto impeditivo di carattere oggettivo e generalizzato, idoneo a giustificare l'errore di cui la concorrente parla, peraltro, non offrendo alcuna prova al riguardo.

Conseguentemente, non sembra ravvisabile, neanche sotto questo profilo, alcuna responsabilità della P.A. in forza della quale la stessa, in virtù del principio del *favor participationis*, debba considerarsi tenuta a rivedere il punteggio attribuito.

In ordine alla “mancata attivazione degli istituti di conciliazione” si rimanda a quanto ampiamente esposto nella memoria di costituzione.

Si ribadisce la contestazione della richiesta di CTU informatica, richiamando quanto argomentato nel proprio atto difensivo.

Parimenti, per le stesse motivazioni, la scrivente difesa si oppone anche alla richiesta della produzione dei tabulati.



Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, il ricorso deve essere integralmente rigettato perché infondato in fatto e in diritto.

\*\*\*\*\*

Per tutto quanto eccepito, dedotto e chiesto nella propria memoria di costituzione e risposta, nei verbali di causa e nelle presenti note l'Università degli Studi di Messina, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, chiede che l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia rigettare, con qualsivoglia motivazione, tutte le richieste di parte ricorrente.

Con vittoria di spese e compensi di causa come per legge.

*Salvis juribus*

Messina 29 dicembre 2021

avv. Mariann Ardizzone avv. Daniele Russo avv. Domenico Donato

